

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1117

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(MANCINO)

col **Ministro di grazia e giustizia**

(CONSO)

e col **Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 1993

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina per l'assistenza giudiziaria in materia civile, con allegati, fatto a Pechino il 20 maggio 1991

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	5
Testo del Trattato	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il Trattato sottoscritto a Pechino il 20 maggio 1991 tra la Repubblica popolare di Cina e la Repubblica italiana rappresenta uno strumento di grande utilità ai fini dello sviluppo della collaborazione giudiziaria tra i due Paesi e garantisce una cornice adatta al potenziamento delle relazioni commerciali ed economiche tra le Parti contraenti.

Le disposizioni generali, contenute nel titolo I del Trattato, disciplinano innanzitutto l'ambito di applicazione dello stesso: cioè la materia civile comprendente anche il diritto commerciale, il diritto di famiglia e il diritto del lavoro. Esse garantiscono poi la parità di trattamento nei confronti dei cittadini di una Parte e dei loro beni sul territorio dell'altra Parte; l'esclusione dalla *cautio judicatum solvi* quando questi adiscono l'Autorità giudiziaria dell'altra Parte nonché il godimento del gratuito patrocinio e la dispensa dal pagamento di tasse o spese procedurali alle stesse condizioni e in egual misura dei cittadini residenti sul territorio dell'altra Parte.

Nel titolo in esame è specificato infine in cosa si concretizza l'assistenza giudiziaria e cioè: nell'esecuzione di commissioni rogatorie e nella notificazione di atti giudiziari; nello scambio di informazioni giuridiche e nella trasmissione di atti di stato civile necessari durante un procedimento; nel riconoscimento ed esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali.

Il titolo II detta in maniera molto puntuale le modalità necessarie all'utilizzo dei citati strumenti di assistenza, con particolare attenzione rivolta alla tutela dei diritti delle persone chiamate a comparire sul territorio dell'altra Parte. Va

rilevato inoltre che le disposizioni finali di questo titolo garantiscono alle Parti contraenti la facoltà di opporre rifiuto alla richiesta di assistenza giudiziaria qualora si ritenga che tale richiesta possa arrecare pregiudizio alla sovranità o alla sicurezza della Parte richiesta o sia contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico di questa.

Le modalità e le procedure previste per il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze sono stabilite al titolo III del Trattato in esame.

Sono riconosciute le sentenze in materia civile (comprese le disposizioni in materia di risarcimento dei danni e di restituzioni contenute in sentenze penali, le transazioni giudiziarie e le sentenze arbitrali) pronunziate dopo l'entrata in vigore del Trattato. Vengono fissati in maniera precisa i casi in cui possa essere opposto rifiuto alla richiesta di riconoscimento. Sono altresì indicate le condizioni necessarie perchè l'Autorità giudiziaria che ha pronunciato una sentenza sul territorio di una Parte possa essere considerata competente sul territorio dell'altra. Sono indicati inoltre quali documenti debbano essere presentati per vedere riconosciuta una sentenza, le modalità previste per la presentazione della domanda e quale procedimento debba essere seguito.

Nel medesimo titolo è indicata infine la via diplomatica per la risoluzione di controversie generate dall'interpretazione e dalla applicazione del Trattato.

All'eventuale onere per la comparizione ed il trasferimento dei testimoni (articolo 14) nonché per il rimborso alla Repubblica popolare di Cina della spesa di traduzione per l'esecuzione e le notifiche in forme

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

particolari delle commissioni rogatorie (articolo 18) si farà fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio del capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

Pertanto, non si rende necessaria la redazione della relazione tecnica di cui all'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina per l'assistenza giudiziaria in materia civile, con allegati, fatto a Pechino il 20 maggio 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del Trattato stesso.



Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E
LA REPUBBLICA POPOLARE DI CINA PER L'ASSISTENZA
GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE**

La Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Cina nel rispetto reciproco della sovranità statale e dei principi di uguaglianza e di mutuo vantaggio, desiderando intensificare la loro cooperazione nel campo giudiziario, hanno deciso di concludere un Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia civile.

A questo scopo le Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

DEFINIZIONE DELL'ESPRESSIONE "MATERIA CIVILE"

Ai fini del presente Trattato "materia civile" comprende anche le materie oggetto del diritto commerciale, del diritto di famiglia e del diritto del lavoro.

ARTICOLO 2

PROTEZIONE GIUDIZIARIA

I cittadini di ciascuna Parte beneficiano nel territorio dell'altra Parte, per quanto riguarda la loro persona e i loro beni, degli stessi diritti spettanti ai cittadini di quest'ultima e hanno diritto di accedere all'autorità giudiziaria dell'altra Parte alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultima.

ARTICOLO 3

DISPENSA DALLA "CAUTIO JUDICATUM SOLVI"

Ai cittadini residenti o domiciliati nel territorio di una delle due Parti contraenti, che promuovono un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria dell'altra Parte o vi intervengono in qualità di terzi, non può essere imposta, in ragione della loro qualità di stranieri o in ragione della mancanza del domicilio o della residenza sul territorio di quest'ultima Parte, alcuna "cautio judicatum solvi" concernente le spese di procedura.

ARTICOLO 4
GRATUITO PATROCINIO E DISPENSA DALLE TASSE
E DALLE SPESE DEL PROCEDIMENTO

1. I cittadini di ciascuna delle Parti beneficiano nel territorio dell'altra Parte, alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini di quest'ultima, del gratuito patrocinio.

2. I cittadini di ciascuna delle Parti godono parimenti nel territorio dell'altra Parte, alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini di quest'ultima, dell'esenzione dalle tasse e dalle spese del procedimento, nonché di qualsiasi altro beneficio previsto in materia dalla legge.

3. Le disposizioni dei paragrafi precedenti si applicano a tutta la procedura, ivi compresa l'esecuzione della sentenza.

4. I benefici previsti ai paragrafi precedenti, se dipendono dalla situazione personale o patrimoniale, sono concessi sulla base di una certificazione rilasciata dall'autorità competente della Parte nel cui territorio il richiedente ha la residenza o il domicilio. Nel caso in cui il richiedente non ha la residenza o il domicilio nel territorio di una delle Parti, tale certificazione è rilasciata dalla autorità diplomatica o consolare competente della Parte di cui egli è cittadino, ai sensi della propria legge.

ARTICOLO 5
PERSONE GIURIDICHE

Le disposizioni del presente Trattato riguardanti i cittadini di ciascuna Parte si applicano, salvo l'articolo 4, anche alle persone giuridiche che hanno sede nel territorio di una delle Parti e sono costituite secondo la legge di una di dette Parti.

ARTICOLO 6
AMBITO DELL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA

Ai sensi del presente Trattato l'assistenza giudiziaria comprende:

- a) su richiesta, le notificazioni e le commissioni rogatorie;
- b) su richiesta, lo scambio di informazioni giuridiche e la trasmissione di atti di stato civile necessari per una procedura giudiziaria;
- c) su richiesta di parte, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali. .

ARTICOLO 7
ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE

Ai fini dell'applicazione del presente Trattato gli atti, i documenti e le traduzioni, redatti o autenticati dall'autorità giudiziaria o dalle autorità competenti di una delle Parti, sono esenti da qualsiasi forma di legalizzazione.

ARTICOLO 8
AUTORITA' CENTRALI

Ciascuna delle Parti designa il proprio Ministero della Giustizia quale autorità centrale per ogni comunicazione o trasmissione di documenti concernenti l'assistenza giudiziaria, di cui al titolo II.

TITOLO IINOTIFICAZIONE DI ATTI, COMMISSIONI ROGATORIE,
SCAMBI DI INFORMAZIONI, TRASMISSIONE DI ATTI
DI STATO CIVILE

ARTICOLO 9

AMBITO DELLE COMMISSIONI ROGATORIE

La commissione rogatoria comprende in particolare l'audizione di parti e testimoni, l'assunzione di prove, l'acquisizione di perizie e le ispezioni.

ARTICOLO 10

ELEMENTI DELLE COMMISSIONI ROGATORIE

1. La commissione rogatoria contiene le indicazioni seguenti:

- a) l'autorità giudiziaria richiedente e, ove possibile, l'autorità giudiziaria richiesta;
- b) il procedimento per il quale è domandata;
- c) il nome, il cognome, l'indirizzo e ogni altro elemento disponibile per l'identificazione delle parti e, se del caso, dei loro rappresentanti;
- d) l'oggetto, con la specificazione degli atti da espletare;
- e) ogni altra indicazione utile per l'esecuzione degli atti richiesti.

2. La Commissione rogatoria contiene altresì, ove necessari per l'atto da espletare, il nome, il cognome, l'indirizzo e ogni altro elemento disponibile per l'identificazione delle persone da sentire e le domande da porre loro.

ARTICOLO 11
ESECUZIONE DELLE COMMISSIONI ROGATORIE

1. Per l'esecuzione della commissione rogatoria si applica la legge della Parte richiesta. Qualora la Parte richiedente domandi che l'esecuzione avvenga con l'osservanza di particolari forme, la Parte richiesta segue tali forme se e per quanto non in contrasto con la propria legge.
2. Se i dati forniti dalla Parte richiedente si rivelano insufficienti a consentire l'esecuzione della commissione rogatoria, la Parte richiesta, nel caso non possa provvedervi direttamente, domanda alla Parte richiedente l'integrazione necessaria.
3. La Parte richiesta fa conoscere, su domanda, alla Parte richiedente la data e il luogo di esecuzione degli atti oggetti della rogatoria in modo che le parti processuali e i loro rappresentanti possano assistere all'esecuzione. Nell'assistere all'esecuzione, le parti processuali e i loro rappresentanti devono rispettare la legge della Parte contraente richiesta.
4. Qualora non sia stato possibile dare esecuzione alla commissione rogatoria, la Parte richiesta restituisce prontamente gli atti alla Parte richiedente, informandola dei motivi che hanno impedito l'esecuzione.

ARTICOLO 12
NOTIFICAZIONE DI ATTI

1. Ciascuna delle Parti si impegna a notificare su richiesta gli atti giudiziari ed extragiudiziari.
2. La richiesta di notificazione è redatta dall'autorità centrale in conformità del modello A) allegato al presente Trattato.
3. Si applicano i paragrafi 1, 2 e 4 dell'articolo 11 del presente Trattato.
4. L'attestato è rilasciato dall'autorità centrale della Parte richiesta in conformità del modello B) allegato al presente Trattato. La prova dell'avvenuta notificazione è data da una ricevuta datata e firmata dal destinatario o da un'attestazione dell'Ufficio che ha eseguito la notificazione, dalla quale risultino la persona che ha ricevuto l'atto, la qualità, la data, il luogo e le modalità della consegna.

ARTICOLO 13
NOTIFICHE ED ESECUZIONE DELLE COMMISSIONI ROGATORIE
PER MEZZO DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE
O DEGLI UFFICI CONSOLARI

Ciascuna Parte può, a mezzo delle proprie missioni diplomatiche o dei propri uffici consolari accreditati presso l'altra Parte, notificare atti ai propri connazionali e procedere alla assunzione di prove, senza l'impiego di mezzi coercitivi e in modo non contrastante con la legge di tale ultima Parte.

ARTICOLO 14
PROTEZIONE DEI TESTIMONI E DEI PERITI

1. Qualora venga richiesta da una delle Parti la citazione a comparire in qualità di testimone o di perito dinanzi alla propria autorità giudiziaria, di una persona che dimori nel territorio dell'altra Parte, tale persona non può essere sottoposta dalla Parte richiesta a misure coercitive per assicurarne la comparizione o essere assoggettata a sanzioni in caso di mancata comparizione.

2. Nessun testimone o nessun perito, qualunque sia la sua nazionalità, che, in seguito ad una citazione dell'autorità della Parte richiedente, compare davanti a questa autorità, potrà essere perseguito, arrestato o sottoposto ad alcuna restrizione della propria libertà personale sul territorio di questa Parte per fatti o reati commessi prima di aver varcato la frontiera della Parte richiedente.

3. Se la Parte richiedente comunica al testimone o al perito che la sua presenza non è più necessaria, la disposizione di cui al paragrafo precedente non si applica oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di tale comunicazione. Questa dilazione non comprende il periodo nel corso del quale il testimone o il perito non può lasciare il territorio della Parte richiedente per ragioni indipendenti dalla propria volontà. La disposizione di cui al paragrafo precedente non si applica al testimone o al perito che, dopo aver lasciato il territorio della Parte richiedente, vi è ritornato volontariamente.

4. Al testimone ed al perito spettano il rimborso delle spese di viaggio, nonché le diarie e le indennità nella misura prevista dalla legge della parte richiedente.

ARTICOLO 15
SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna a fornire all'altra Parte informazioni concernenti la legislazione e la giurisprudenza necessarie per una procedura giudiziaria.

ARTICOLO 16
TRASMISSIONE DI ATTI DI STATO CIVILE

Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna a trasmettere, su richiesta, all'altra Parte copia di atti ed estratti dei registri dello stato civile necessari per una procedura giudiziaria, con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge della Parte richiesta.

ARTICOLO 17
LINGUE

1. Le richieste di assistenza, gli atti e i documenti allegati sono redatti nella lingua della Parte richiedente e corredati di una traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta ovvero in lingua francese o inglese.
2. Gli atti e i documenti relativi all'esecuzione dell'assistenza sono trasmessi alla Parte richiedente nella lingua dalla Parte richiesta.
3. Le richieste di informazioni relative alla legislazione ed alla giurisprudenza sono redatte nella lingua della Parte richiesta ovvero in lingua francese o inglese e le risposte sono trasmesse nella lingua della Parte richiesta.

ARTICOLO 18
SPESE

L'esecuzione dell'assistenza prevista dal presente titolo non dà luogo a rimborso di spese. Tuttavia la Parte richiesta ha diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute per i periti e gli interpreti, nonché delle spese occasionate dall'esecuzione di commissioni rogatorie o di notificazioni con l'osservanza di forme particolari, come previsto dall'articolo 11 paragrafo 1 del presente Trattato.

ARTICOLO 19
RIFIUTO DELL'ASSISTENZA

1. L'assistenza è rifiutata se gli atti richiesti sono tali da recare pregiudizio alla sovranità o alla sicurezza della Parte richiesta o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico di questa.
2. In tale caso la Parte richiesta deve informare la Parte richiedente dei motivi del rifiuto.

TITOLO III

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI SENTENZE

ARTICOLO 20
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le sentenze in materia civile pronunziate dopo l'entrata in vigore del presente Trattato dall'autorità giudiziaria di una Parte contraente sono riconosciute ed eseguite nel territorio dell'altra Parte alle condizioni previste dal presente titolo.

2. Il precedente paragrafo si applica anche alle disposizioni in materia di risarcimento dei danni e di restituzioni contenute in sentenze penali, alle transazioni giudiziarie e alle sentenze arbitrali.

ARTICOLO 21
RIFIUTO DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE

Le sentenze sono riconosciute e dichiarate esecutive, salvo che ricorra una delle seguenti circostanze:

- a) l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza non è competente secondo i criteri di cui all'articolo 22 del presente Trattato;
- b) la sentenza non è passata in giudicato, secondo la legge della Parte ove la sentenza è stata pronunciata;
- c) la parte soccombente non è stata citata regolarmente in caso di contumacia ovvero se incapace non è stata regolarmente rappresentata, secondo la legge della Parte ove la sentenza è stata pronunciata;
- d) altra sentenza passata in giudicato tra le stesse Parti e sul medesimo oggetto è stata pronunciata dall'autorità giudiziaria della Parte nella quale viene chiesto il riconoscimento ovvero è stata da questa riconosciuta se pronunciata in un Paese terzo;
- e) è pendente fra le stesse Parti davanti all'autorità giudiziaria della Parte nella quale viene chiesto il riconoscimento un giudizio per il medesimo oggetto, instaurato anteriormente all'introduzione della domanda davanti all'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza della quale si richiede il riconoscimento;
- f) la sentenza contiene disposizioni tali da recare pregiudizio alla sovranità o alla sicurezza della Parte nella quale viene richiesto il riconoscimento o contrarie all'ordine pubblico di questa.

ARTICOLO 22
CRITERI DI COMPETENZA

1. Ai fini del presente Trattato, l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza è considerata competente, se:

a) il convenuto, alla data di presentazione della domanda, aveva la residenza o il domicilio nel territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza;

b) il convenuto è stato chiamato in giudizio per una controversia concernente l'attività commerciale di una agenzia sita nel territorio di detta Parte;

c) il convenuto si era assoggettato espressamente alla competenza dell'autorità giudiziaria di detta Parte;

d) il convenuto si era difeso nel merito della controversia, senza avere sollevato eccezioni in ordine alla competenza;

e) in materia contrattuale, il contratto è stato concluso o è stato o dev'essere eseguito nel territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza ovvero è ivi localizzato il bene oggetto diretto della causa;

f) in materia di responsabilità extracontrattuale, la condotta o l'evento si è verificato nel territorio di detta Parte;

g) in materia di azioni di stato, la persona del cui stato si tratta aveva al momento della domanda la residenza o il domicilio nel territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza;

h) in materia di obbligazioni alimentari, il creditore aveva al momento della domanda la residenza o il domicilio nel territorio di detta Parte;

i) in materia di successioni, il de cuius aveva al momento della morte il domicilio nel territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza o in questa si trova la maggior parte dei beni;

l) la controversia ha avuto ad oggetto un diritto reale sui beni immobili siti nel territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza.

2. Restano ferme le disposizioni di legge della Parte richiesta riguardanti la competenza esclusiva.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ARTICOLO 23
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda è proposta dalla parte interessata direttamente innanzi all'autorità giudiziaria competente per il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza.

2. L'autorità centrale di ciascuna delle Parti fornirà su richiesta ogni informazione utile ad agevolare la proposizione della suddetta domanda.

ARTICOLO 24
DOCUMENTI DA PRESENTARE PER IL RICONOSCIMENTO
E L'ESECUZIONE

La Parte che richiede il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza deve presentare:

- a) una copia autentica ed integrale della sentenza;
- b) un documento comprovante che la sentenza è passata in giudicato, salvo che ciò non risulti dalla sentenza stessa;
- c) un documento comprovante la regolare citazione del convenuto in caso di contumacia, salvo che ciò non risulti dalla sentenza stessa;
- d) un documento comprovante che l'incapace è stato regolarmente rappresentato, salvo che ciò non risulti dalla sentenza stessa;
- e) una traduzione ufficiale della sentenza e dei documenti indicati nelle lettere precedenti nella lingua della Parte ove viene richiesto il riconoscimento.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ARTICOLO 25

PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE

1. Nei procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze e delle transazioni ciascuna Parte applica la propria legge.

2. L'autorità giudiziaria che decide sul riconoscimento si limita ad accertare se le condizioni stabilite dal presente Trattato sono state soddisfatte.

ARTICOLO 26

EFFETTI DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE

La decisione riconosciuta e dichiarata esecutiva ha, nel territorio della Parte ove il riconoscimento è stato richiesto, la medesima efficacia di una decisione resa dall'autorità giudiziaria di tale Parte.

ARTICOLO 27

TRANSAZIONI GIUDIZIARIE

1. Le transazioni concluse davanti all'autorità giudiziaria nel corso di un processo ed aventi efficacia esecutiva nel territorio di una delle due Parti contraenti sono riconosciute e dichiarate esecutive nel territorio dell'altra Parte, salvo che contengano disposizioni contrarie all'ordine pubblico della Parte ove viene chiesto il riconoscimento.

2. La parte che richiede il riconoscimento deve presentare una copia autentica della transazione e un documento dal quale risulta che la stessa ha efficacia esecutiva, corredata di una traduzione ufficiale nella lingua della Parte ove viene richiesto il riconoscimento.

ARTICOLO 28
SENTENZE ARBITRALI

Le sentenze arbitrali pronunziate nel territorio di una delle Parti sono riconosciute e dichiarate esecutive nel territorio dell'altra Parte in conformità della convenzione di New York del 10 giugno 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 29
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie occasionate dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Trattato sono risolte per via diplomatica.

ARTICOLO 30
RATIFICA ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Trattato sarà ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a **ROMA**.
2. Il presente Trattato entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.

ARTICOLO 31
DENUNCIA


Il presente Trattato è concluso per una durata illimitata. Ciascuna Parte potrà denunciarlo in ogni momento; la denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui l'altra Parte avrà ricevuto la relativa notifica.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Fatto a Pechino, il 20 maggio 1991, in duplice
esemplare nella lingua italiana e cinese, entrambi i testi
facenti egualmente fede.


In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il
presente Trattato.

Per la
Repubblica Italiana



(GIANNI DE MICHELIS)

Per la
Repubblica Popolare
di Cina



(QIAN QICHEN)

Allegato A
Form A

RICHIESTA DI NOTIFICAZIONE DI ATTI

REQUEST FOR SERVICE OF DOCUMENTS

Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Cina per la assistenza giudiziaria in materia civile.

Treaty between the Republic of Italy and the People's Republic of China on Judicial Assistance in Civil Matters.

Il Ministero ha l'onore di far pervenire in duplice esemplare al Ministero..... i documenti sottoindicati con preghiera, conformemente all'art. 12 del Trattato, di notificarne un esemplare al destinatario.

The Ministry of..... has the honour to send to the Ministry of..... the documents in duplicate, set out below. You are kindly requested to send a copy thereof to the addressee, in pursuance of Art. 12 of the Treaty.

*a) secondo le modalità previste dalla legge del Paese richiesto (art. 11, paragrafo 1 del Trattato)

*a) in accordance with the procedure laid down by the law of the requested Country (Art. 11, first para. of the Treaty)

*b) secondo la seguente particolare modalità.....

*b) in accordance with the following specific procedure.....

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<p style="text-align: center;">RICHIEDENTE (REQUESTING PARTY)</p>	<p style="text-align: center;">DESTINATARIO ADDRESSEE</p> <p>- identità _____</p> <p>_____</p> <p>- name _____</p> <p>_____</p> <p>- indirizzo _____</p> <p>_____</p> <p>- address _____</p> <p>_____</p> <p>- altri elementi utili _____</p> <p>_____</p> <p>- other useful information _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
--	---

Codesta Autorità è pregata di restituire a questo Ministero un esemplare dell'atto e dei suoi allegati con l'attestato debitamente compilato.

You are kindly requested to return to this Ministry a copy of the document and of its enclosures, together with the certificate properly filled in.

ELENCO DEI DOCUMENTI
List of documents

data, firma, timbro
date, signature, seal

- * Cancellare la dizione utile
- * Delete as appropriate

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allègato B
Form B

ATTESTATO
CERTIFICATE

Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Cina per l'assistenza giudiziaria in materia civile.

Treaty between the Republic of Italy and the People's Republic of China on Judicial Assistance in Civil Matters.

Il Ministero ha l'onore di comunicare al Ministero che, conformemente all'art. 12 del Trattato, la notificazione

The Ministry..... has the honour to communicate to the Ministry ofthat, pursuant to Art. 12 of the Treaty, service

1)* E' STATA EFFETTUATA

a)* con una delle seguenti modalit :

- secondo le modalit  previste dalla legge del Paese richiesto.....

1) ricevuta sottoscritta dal destinatario

2) attestazione dell'Ufficio che ha effettuato la notifica

3) attestazione dell'Ufficio che ha effettuato la notifica che il destinatario ha rifiutato di ricevere l'atto

- secondo la seguente particolare modalit  richiesta _____

1)* WAS MADE

a)* either:

- in accordance with the procedure laid down by the law of the requested Country... ..

1) receipt undersigned by the addressee

2) acknowledgement by the Office making the service

3) acknowledgement stating that the addressee has refused to accept the document

- in accordance with the following specific procedure _____

b) i documenti menzionati nella richiesta sono stati consegnati a

- identit  della persona che ha ricevuto l'atto _____

- *qualit  (rapporto di parentela, di subordinazione o altro con il destinatario) _____

b) the documents mentioned in the request have been handed to:

- full name _____

- *specify type of relationship to the addressee (family, employment or other) _____

c) data e luogo della notificazione _____

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato B
Form B

2)* NON E' STATA EFFETTUATA PER I SEGUENTI MOTIVI.....

.....
.....

2)* WAS NOT MADE FOR THE FOLLOWING REASONS.....

.....
.....

* Conformemente all'art. 18 del Trattato il richiedente è pregato di rimborsare le
spese (specificate nell'allegata notula)

* In pursuance of Art. 18 of the Treaty, the requesting Country should reimburse
any expenses incurred for service (as per the enclosed list)

Documenti restituiti:

- A) copia dell'atto notificato
- B) originale e copia degli atti non notificati
- C) altri documenti concernenti l'espletamento del servizio.....

List of documents returned:

- A) copy of the document served
- B) copy and original of the document if service was not made
- C) other documents relevant to service (specify).....

data, firma, timbro
date, signature, seal

* Cancellare la dizione inutile

* Delete as appropriate